

Schema di

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**PER FAVORIRE LA TUTELA DEI SOGGETTI MINORENNI**  
**TRA LA REGIONE LAZIO**  
**E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA**

**PREMESSO**

Che la Regione Lazio (di seguito denominata Regione) nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo fatta a New York il 21/9/89, ratificata con Legge 27/5/91 n 176, della Convenzione per la Tutela dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29/5/93 ratificata con Legge 31/12/98 n 476 e la Legge 4/5/83 n 184 sulla Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, come modificata dalla Legge 28/3/2001 n 149, è impegnata a completare la realizzazione sul territorio di una rete integrata di servizi per le adozioni nazionali ed internazionali e per la piena tutela dei soggetti minorenni e delle loro famiglie;

Che il Tribunale per i Minorenni di Roma è competente in materia di tutela dei minorenni in stato di abbandono, di pregiudizio e/o disagio ed è teso alla programmazione ed alla elaborazione degli strumenti utili allo svolgimento delle proprie funzioni, primo fra tutti la realizzazione della rete interistituzionale finalizzata a perseguire obiettivi condivisi;

**VISTO**

Il Protocollo Operativo per la collaborazione tra Servizi territoriali, Enti autorizzati e Tribunale per i minorenni, in materia di adozione nazionale ed internazionale, assunto con DGR n.106/2011;

**CONSIDERATO**

Che la Regione è impegnata a formulare risposte innovative sul versante organizzativo, qualitativamente omogenee, nel campo della tutela dei minorenni non solo in materia di adozione, ma anche in tema di pregiudizio e/o disagio, situazioni attraversate con frequenza crescente dall'infanzia e dalla adolescenza, orientandosi verso un ulteriore potenziamento della rete dei servizi, della efficacia degli interventi, nonché della sinergia tra rete formale ed informale al servizio della cittadinanza;

Che la Regione promuove, coordina e provvede al monitoraggio dello sviluppo del sistema della rete di servizi integrati per la tutela dei minorenni, in particolare promuove l'adozione dei bambini in stato di abbandono e l'affidamento di quelli in situazione di semiabbandono e/o collocati da oltre due anni in case famiglia, attraverso la realizzazione di percorsi di aggiornamento e formazione permanente degli operatori, la produzione di materiale informativo nel settore, e soprattutto di un sistema informatico che possa consentire al Tribunale una più facile individuazione della coppia idonea all'adozione o all'affidamento giudiziale di un bambino/a che presenti particolari caratteristiche, e di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna nell'interesse superiore dell'infanzia e dell'adolescenza;

Che la Regione Lazio intende costituire una Banca Dati Regionale per monitorare l'andamento dell'adozione nazionale e internazionale su tutto il territorio della Regione, ed altresì dell'affidamento familiare anche al fine di garantire livelli adeguati ed omogenei di intervento, con particolare riferimento al sostegno delle coppie adottive e dei minori adottati, in famiglia, a scuola e sul territorio, nonché delle coppie affidatarie e dei minori affidati;

Che il Tribunale per i Minorenni nell'ambito delle sue competenze e nello spirito degli accordi stipulati con il Protocollo Operativo collabora all'elaborazione degli strumenti informativi, rendendo disponibili le proprie competenze e le informazioni di cui dispone;

Che risulta opportuno provvedere all'avvio di una collaborazione sinergica tra la Regione e il Tribunale per i Minorenni finalizzata al miglioramento dell'efficacia dell'azione istituzionale nel campo della tutela dei soggetti minori di età in materia di adozioni, di pregiudizio, di disagio dei minorenni e delle loro famiglie;

Tutto ciò premesso, la Regione ed il Tribunale per i Minorenni (di seguito denominate Parti) affermano e dichiarano che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

## **LA REGIONE LAZIO**

**E**

## **IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA**

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1**

##### *Finalità*

**1.** Le Parti si impegnano ad avviare un rapporto di cooperazione e collaborazione sinergica finalizzata al miglioramento dell'efficacia dell'azione istituzionale in materia di tutela dei minori in stato di pregiudizio e/o disagio e delle loro famiglie, nonché dei minori abbandonati e delle famiglie adottive, ed anche in particolare della tutela dei minori stranieri non accompagnati e dei minori devianti.

#### **ARTICOLO 2**

##### *Oggetto*

**1.** Il presente Protocollo è finalizzato al perfezionamento e/o alla realizzazione di:

- Attivazione di piattaforme informatiche comuni, nell'ambito di una Banca Dati Regionale, per individuare tra le coppie disponibili all'adozione quelle dotate delle caratteristiche necessarie a rispondere alle esigenze psicofisiche del minore da adottare, per monitorare l'andamento dell'adozione nazionale e internazionale su tutto il territorio della Regione, anche al fine di garantire livelli adeguati di intervento, con particolare riferimento alla tutela dei minorenni e delle loro famiglie fragili e/o conflittuali, al fine di sostenerle nell'esercizio della funzione genitoriale, svilupparne le risorse ed attivarne le competenze;
- Formazione del personale dei Gruppi Integrati di Lavoro Adozioni operanti sul territorio regionale, con particolare riferimento ai temi della innovazione normativa e giurisprudenziale nazionale e internazionale, al fine di rendere più efficace il loro intervento a favore delle coppie aspiranti all'adozione o che abbiano già adottato;

- Promozione di iniziative per contrastare il disagio minorile, anche quello derivante dalle difficoltà di incontro genitori-figli, conseguente alla separazione o all'interruzione di convivenza, organizzando spazi neutri adeguatamente attrezzati, accoglienti e favorenti la ripresa dei rapporti;
- Promozione di iniziative e predisposizione di interventi ad hoc per l'accoglienza, l'assistenza sanitaria, l'alfabetizzazione e misure di accompagnamento verso il lavoro, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età in favore dei minori stranieri non accompagnati;
- Azione di supporto alle attività in materia di tutela dei minorenni, in particolare in tema di informatizzazione della Banca Dati delle coppie aspiranti all'adozione e all'affidamento, anche attraverso l'erogazione di risorse umane, tecnologiche e logistiche;
- Promozione della diffusione della cultura dell'adozione anche attraverso l'istituzione di un Servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali da attivare direttamente o tramite convenzione con Servizi pubblici istituiti da altre Regioni;
- Promozione di iniziative ed interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà nel percorso di crescita dei figli;
- Promozione di iniziative, interventi, campagne informative e servizi in materia di parto in anonimato;
- Realizzazione di un centro per la mediazione penale minorile onde promuovere la cultura della mediazione.

### **ARTICOLO 3** ***Impegni delle Parti***

Le Parti si impegnano ad accettare ed attuare, sulla base delle specifiche competenze, lo spirito di concertazione, di dialogo e di collaborazione per il quale il presente Protocollo viene stipulato.

2. Gli impegni generali assunti dalle Parti sono quelli di:

- collaborare al fine del raggiungimento degli obiettivi del Protocollo;
- Contribuire, ciascuna per la propria competenza, alla realizzazione delle attività, di cui al precedente articolo 2;
- vigilare sull'attuazione del presente Protocollo e sull'efficacia delle azioni intraprese e da intraprendere.

3. Le Parti, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- procedere periodicamente alla verifica del Protocollo e, se necessario, a proporre eventuali aggiustamenti ed integrazioni;
- rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi;

4. La Regione Lazio potrà mettere a disposizione risorse umane, finanziarie e strumentali e logistiche, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo.

5. La realizzazione degli interventi, in particolare di quelli di accoglienza, assistenza sanitaria, alfabetizzazione e cooperazione sociale, potrà avvalersi del coinvolgimento e della partecipazione dei diversi soggetti pubblici e privati, dell'associazionismo e del volontariato, ognuno nel proprio

ambito di competenza, innestando un processo di valorizzazione, qualificazione e corresponsabilizzazione dei soggetti che operano sul territorio.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento***

1. Al fine di promuovere e programmare le attività previste dal presente Protocollo, è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento che sarà nominato dall'Assessore regionale alle Politiche Sociali e Famiglia, con le seguenti funzioni:

- dare attuazione alle finalità del presente Protocollo e ai contenuti di cui al precedente art.2;
- definire un programma di attività ed iniziative da sottoporre alle Parti firmatarie;
- svolgere attività di monitoraggio sull'attuazione del programma, al fine di operare gli eventuali e opportuni aggiustamenti.

2. Il Tavolo tecnico è composto da 4 membri di cui n.2 funzionari della Regione Lazio e n.2 rappresentanti del Tribunale.

3. Possono, altresì, partecipare ai lavori del Tavolo tecnico anche altri funzionari pubblici ed esperti indicati dalle Parti.

#### **ART. 5**

##### ***Entrata in vigore, durata e termine del Protocollo***

1. La durata del presente Protocollo è di 5 anni (cinque), con decorrenza dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile su presentazione di richiesta scritta di entrambe le Parti. Il Protocollo può essere modificato e/o integrato con un atto scritto per concorde volontà delle Parti

2. In conformità all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il Protocollo potrà essere in qualsiasi momento risolto da una delle Parti in caso di inadempimento a quanto previsto nel presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, .....

**Per la Regione Lazio**

**Per il Tribunale per i Minorenni**